

 	<p align="center">PROGRAMMA DI SICUREZZA AEROPORTUALE</p> <p align="center">P.S.A. parte A</p>	<p align="center">Cap. 5</p>
<p>REV.22 – GIUGNO 2022</p>	<p>Misure di sicurezza aeroportuali e relative procedure</p>	<p align="center">pag. 53</p>

- **Procedura per il rilascio dei Tesserini di riconoscimento aeroportuali e dei lasciapassare dei veicoli (TIA)**

Per il dettaglio analitico della procedura di rilascio dei Tesserini di riconoscimento aeroportuali e dei lasciapassare dei veicoli vedi l'Allegato 1.

In ottemperanza al Punto 11.1.3(c) del Regolamento UE 2015/1998 (Rif. Trasmissione linee guida Enac della Commissione Europea AVSEC Doc 10804) si delineano i vari aspetti da considerare in caso di controllo dei precedenti (approfondito o standardizzato).

Come stabilito dalle regole in vigore all'interno sia dell'Unione Europea che dei vari Stati nazionali, un controllo dei precedenti (sia esso approfondito o standard) deve:

- a) accertare l'identità della persona sulla base di evidenze documentali;
- b) includere la relativa fedina penale come riportata in tutti gli stati di residenza almeno per i 5 anni precedenti;
- c) includere tutti i periodi di disoccupazione, di mancata formazione, o simili almeno per i 5 anni precedenti;
- d) includere tutte le informazioni di intelligence o comunque pertinenti disponibili presso le competenti autorità nazionali, informazioni che queste possono considerare rilevanti per l'idoneità di una data persona a lavorare in una funzione che richiede un controllo approfondito dei precedenti.

È chiaro che il punto (a) debba essere controllato dal datore di lavoro sulla base di un documento emesso dall'autorità nazionale (carta di identità nazionale, passaporto o altro documento equivalente che includa una foto del titolare) e che i punti (b) e (d) debba essere verificato in accordo con le linee guida nazionali dalle autorità competenti (polizia, servizi di sicurezza e di anti-terrorismo, ecc.). Tuttavia vengono spesso sollevate questioni ed espresse preoccupazioni dagli Stati Membri e dalle imprese su ciò che ci si aspetta da loro per soddisfare i requisiti del punto (c).

Questa guida ha lo scopo di fornire supporto ed indicazioni relative ai requisiti del punto 11.1.3(c), nonché favorire un approccio a quest'ultimo armonico ed uniforme in tutti gli Stati Membri.

Quando effettuare le verifiche:

Le verifiche relative ai precedenti su occupazione e istruzione vanno effettuate durante il processo di reclutamento, durante il quale il candidato è disponibile a fornire le relative informazioni in forma sia scritta, sotto forma di documentazione di supporto, che verbale.

 SAC 	<p align="center">PROGRAMMA DI SICUREZZA AEROPORTUALE</p> <p align="center">P.S.A. parte A</p>	<p align="center">Cap. 5</p>
<p>REV.22 – GIUGNO 2022</p>	<p>Misure di sicurezza aeroportuali e relative procedure</p>	<p align="center">pag. 54</p>

Al termine del processo di reclutamento, si avrà un quadro definito delle caratteristiche e delle attività del candidato nei 5 anni precedenti. Si dovrà tenere traccia delle verifiche effettuate nella scheda di reclutamento almeno per tutta la durata del contratto.

Cosa verificare:

Vanno verificati tutti i precedenti relativi ai periodi lavorativi e di studio effettuati nei 5 anni precedenti (non solo attraverso informazioni selezionate a caso).

Bisogna verificare qualsiasi periodo tra due esperienze lavorative o di studio che ecceda i 28 giorni, ossia il candidato deve fornire informazioni su come abbia trascorso il periodo in questione.

Al contrario, un periodo tra due esperienze lavorative o di studio che non ecceda i 28 giorni, non necessita di alcuna verifica.

Chi può effettuare le verifiche:

Per quanto concerne il punto 11.1.3 (c) del presente Regolamento, nella maggior parte degli Stati Membri è responsabilità del datore di lavoro assicurare l'ottemperanza al suddetto requisito durante il processo di reclutamento. In pratica, tale obbligo è in capo agli addetti alle risorse umane di ciascun aeroporto, operatore, ente, prestatore d'opera, e di qualunque altra società che richieda l'effettuazione di un controllo dei precedenti.

Come effettuare le verifiche (per i datori di lavoro):

Al fine di poter verificare i precedenti lavorativi e di studio, il candidato che fa domanda per un posto vacante deve produrne evidenze documentali. Queste ultime dovrebbero consistere in:

- un curriculum vitae che offra una panoramica sulle varie attività svolte dal candidato;
- documenti a supporto delle attività dichiarate nel curriculum vitae, come ad esempio:
 - diplomi o certificati emessi da strutture scolastiche o accademiche;
 - lettere di referenza di precedenti datori di lavoro;
 - estratti conto bancari che dimostrino il salario derivante dall'ultima occupazione ricoperta, sussidi di disoccupazione, ecc. nonché il pagamento di spese di viaggio e di albergo in caso di trasferte per lunghi periodi lavorativi.

Si prega di notare che un curriculum vitae nel quale il candidato elenchi semplicemente i precedenti datori di lavoro, scuole e date, o qualsiasi altro tipo di autodichiarazione firmata, non permette di verificare che le attività elencate siano effettivamente reali.

 SAC 	PROGRAMMA DI SICUREZZA AEROPORTUALE P.S.A. parte A	<p>Cap. 5</p>
REV.22 – GIUGNO 2022	Misure di sicurezza aeroportuali e relative procedure	<p>pag. 55</p>

I periodi per i quali il candidato non sia in grado di fornire evidenza documentale a supporto vanno verificati attraverso domande in fase di colloquio, al fine di poter ragionevolmente stabilire se le attività dichiarate abbiano effettivamente avuto luogo.

- **Descrizione del sistema di verifica e controllo delle tessere aeroportuali (sistema di monitoraggio elettronico o manuale attuato dal personale di sicurezza)**

Il sistema di verifica e controllo delle tessere aeroportuali avviene presso i tre varchi staff denominati “Bellini”, “Retail”, “Rete” presidiati da personale Sac Service attraverso un sistema di monitoraggio elettronico e di un sistema biometrico per il riconoscimento facciale.

Presso il Terminal C, invece, avviene attraverso un sistema di monitoraggio manuale effettuato dal personale di sicurezza di Sac service.

- **Procedura di controllo della corrispondenza del titolo di accesso al detentore**

L’ingresso in area sterile per coloro che non sono in possesso di un TIA è soggetto alla verifica da parte dell’addetto alla sicurezza di Sac service del titolo di accesso (carta di imbarco, Crew Member Certificate, tesserino multiservizi con banda laterale rossa ENAC, Tessera ANSV).

- **Descrizione del sistema di verifica e controllo del lasciapassare dei veicoli**

L’accesso alle aree sterili dei veicoli è autorizzato mediante un sistema elettronico per la verifica del lasciapassare collegato alla lettura delle targhe.

- **Procedura di riscontro relativa alla consegna, restituzione e conservazione dei tesserini di ingresso in aeroporto dei lavoratori stagionali, part time ecc. nonché dei lasciapassare dei veicoli e predisposizione di un registro, anche in formato elettronico, riportante:**

1. I tesserini smarriti o rubati per i quali sono stati rilasciati i duplicati;
2. I tesserini non restituiti;
3. I lasciapassare smarriti o rubati per i quali sono stati rilasciati i duplicati;
4. I lasciapassare non restituiti.

- **Procedura per evitare un utilizzo improprio di tesserini di ingresso in aeroporto e di lasciapassare dei veicoli non restituiti**

In conformità al punto 1.2.5.1.6 del PNS il tesserino di ingresso in aeroporto deve essere restituito al gestore aeroportuale, il quale dovrà provvedere a disabilitarlo e distruggerlo:

 	PROGRAMMA DI SICUREZZA AEROPORTUALE P.S.A. parte A	Cap. 5
REV.22 – GIUGNO 2022	Misure di sicurezza aeroportuali e relative procedure	pag. 56

- Su richiesta dell'ENAC,
- In seguito a cessazione del rapporto di lavoro,
- In seguito a cambiamento del datore di lavoro,
- In seguito a modifica delle aree di accesso autorizzate,
- In seguito a scadenza,
- In seguito a ritiro.

In aggiunta ai casi indicati nel PNS, i tesserini potranno essere revocati, con il conseguente obbligo all'operatore o al dipendente dello stesso di riconsegnarlo al gestore, anche nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il contratto tra il gestore e l'operatore (ditta).

I tesserini di ingresso in aeroporto dei lavoratori stagionali, part-time ecc., nonché i lasciapassare dei veicoli da restituire dovranno essere consegnati all'ufficio Gestione Rilascio Pass (GRP) con lettera d'accompagnamento.

Per i TIA da sospendere in via temporanea, il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta all'Ufficio GRP specificando la motivazione. L'ufficio GRP provvede a revocare, ritirare, disabilitare e distruggere i TIA restituiti e a sospendere l'accesso per i TIA temporaneamente non utilizzati (stagionali, part-time, maternità, infortunio, etc.).

In ottemperanza al punto 1.2.5.1.7 del PNS il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di smarrimento o furto deve:

- Presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- Informare immediatamente il datore di lavoro;
- Informare immediatamente il gestore aeroportuale.

Il titolare deve, inoltre, inviare copia della denuncia al gestore aeroportuale.

Il gestore aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del tesserino, provvede a disabilitarlo immediatamente inibendo così qualunque tentativo di utilizzo improprio dello stesso e procede alla nuova emissione dello stesso con conseguente cambio di numerazione. Qualora la tessera smarrita/rubata venga ritrovata, il titolare è tenuto a notificarlo all'autorità presso cui era stata presentata la denuncia e all'ufficio GRP.

I tesserini in corso di validità non restituiti vengono disabilitati per evitare l'ingresso di personale NON AUTORIZZATO.

 SAC 	<p align="center">PROGRAMMA DI SICUREZZA AEROPORTUALE</p> <p align="center">P.S.A. parte A</p>	<p align="center">Cap. 5</p>
<p>REV.22 – GIUGNO 2022</p>	<p>Misure di sicurezza aeroportuali e relative procedure</p>	<p align="center">pag. 57</p>

Il sistema database del tesseramento (SMS) funge da registro elettronico interfacciandosi con i sistemi informatici installati presso i varchi di accesso (SFI – Smart Face Identifier) per impedire l’uso improprio dei TIA elencati al cap. 1.2.5.2.1 del PNS.

Il sistema di riconoscimento biometrico SFI combinato con il sistema elettronico di lettura TIA (SiPass) è in grado di identificare l’operatore tramite match con la foto depositata presso l’Ufficio GRP e verificare l’autorizzazione alla zona di accesso.

Le medesime previsioni relative ai tesserini di ingresso in aeroporto vengono applicate per impedire l’utilizzo illecito di lasciapassare smarriti, rubati o non restituiti.

SAC, al fine di impedire l’illecita utilizzazione dei lasciapassare ha predisposto, in ottemperanza al cap. 1.2.6.6.2 del PNS, presso il Varco c.d. Rete un sistema elettronico di monitoraggio dei lasciapassare (SFI-Vehicles) collegato alla lettura delle targhe.

- **Accesso con scorta**
- **Procedura per l’effettuazione del servizio di scorta, con elenco di personale autorizzato ad effettuare la scorta medesima e modulistica da utilizzare**

v.Pag 60-61-62-63

5.2 Controllo dei veicoli

- **Descrizione delle modalità di controllo dei veicoli**

Tutti i controlli di sicurezza previsti per i mezzi che devono accedere in area sterile sono espletati dal 15 febbraio 2016 in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 125/2013 dal personale della SAC Service srl attraverso il varco Rete - Carraio.

Il controllo delle persone diverse dai passeggeri che devono accedere con un veicolo attraverso il varco Rete deve essere eseguito secondo la seguente procedura:

- il conducente ferma il proprio veicolo in prossimità della prima sbarra all’altezza della linea di demarcazione tracciata a terra con la scritta STOP. Il sistema elettronico SFI VEHICLES collegato alla lettura delle targhe verifica la validità del lasciapassare;
- i passeggeri occupanti il veicolo a eccezione dell’autista, contestualmente alla verifica, devono scendere dal mezzo per effettuare lo screening accedendo alla zona dedicata ai controlli dalla porta pre check-in prima della sbarra;

 	<p align="center">PROGRAMMA DI SICUREZZA AEROPORTUALE</p> <p align="center">P.S.A. parte A</p>	<p align="center">Cap. 5</p>
<p>REV.22 – GIUGNO 2022</p>	<p>Misure di sicurezza aeroportuali e relative procedure</p>	<p align="center">pag. 58</p>

- i passeggeri devono portare con sè tutti gli oggetti trasportati sul veicolo per sottoporli al controllo di sicurezza. L'accesso alle aree sterili è autorizzato mediante il sistema elettronico per la verifica del TIA e il sistema biometrico per il riconoscimento facciale;
- il conducente rimane a bordo del veicolo in attesa di autorizzazione all'accesso;
- quando l'addetto alla sicurezza riceve risposta positiva dal sistema, apre la prima sbarra permettendo l'accesso del veicolo;
- il conducente, fermato il veicolo tra le due sbarre, scende dal mezzo per effettuare lo screening. L'accesso all'area di controllo avviene dalla porta land side adiacente la postazione di controllo gestita dagli addetti alla sicurezza di SAC Service situata prima della sbarra. Per raggiungere tale porta evitando qualsiasi COMMISTIONE con coloro che hanno già effettuato il controllo di sicurezza, il conducente deve uscire dal tornello attigua la postazione della GdF;
- terminate le operazioni di screening sul veicolo e sulle persone, l'addetto alla sicurezza apre la seconda sbarra permettendo l'accesso all'area air side.

Il conducente deve essere in possesso di valido Air Driving Certificate, ADC (tipo ADC-A, Apron; tipo ADC-A+, Apron + perimetrale; tipo ADC-R, Runway) ovvero, per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la speciale patente emessa per la guida all'interno delle aree aeroportuali. In caso di conducente non in possesso di ADC in corso di validità, il veicolo deve essere scortato da altro automezzo autorizzato a operare nelle aree di movimento, condotto da persona titolare di ADC in corso di validità.

Per l'accesso all'Area di manovra i veicoli devono essere dotati di radio trasmittente con frequenza aeronautica. In tali casi il guidatore, o almeno un occupante del mezzo, deve essere formato sulla fraseologia aeronautica oltre a essere in possesso di ADC di tipo R.

Gli autoveicoli per poter essere autorizzati a circolare nell'area di movimento devono riportare, in modo chiaro e visibile, sulla fiancata:

- Scritta della società o organizzazione di appartenenza,
 - Marmitta con rompifiamma,
 - Muffola sul tetto (luce rossa fissa e/o lampeggiante giallo o arancione visibile a 360°),
 - Bandiera a scacchi bianca e rossa di dimensione adeguata al mezzo.
- **Descrizione della procedura adottata per garantire la casualità della selezione delle aree del veicolo da controllare.**

L'accesso alle aree sterili dei veicoli è autorizzato mediante un sistema elettronico per la verifica del lasciapassare collegato alla lettura delle targhe. La casualità della selezione delle aree da ispezionare dei

 SAC 	PROGRAMMA DI SICUREZZA AEROPORTUALE P.S.A. parte A	<p>Cap. 5</p>
REV.22 – GIUGNO 2022	Misure di sicurezza aeroportuali e relative procedure	<p>pag. 59</p>

veicoli, che non deve essere lasciata alla discrezionalità dell'addetto alla sicurezza, è garantita dal software SFI VEHICLES installato sul tablet a disposizione presso il varco Rete.

La procedura adottata è specificata nella parte B del PSA.